

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs n.23/2011.
- 2 Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs.n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelbuono. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
5. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all'interno dei limiti temporali
6. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2019;
7. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelbuono, fino ad un massimo di 6 (SEI) pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 11/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Castelbuono, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.
3. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 Bis

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei

canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con il Comune per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o dalla portale o piattaforma per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.

2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. I portali telematici e/o le piattaforme online applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente.
5. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, locazioni brevi, bed and breakfast alberghi a 1, 2, 3 e 4 stelle, alberghi e resort a 5 stelle € 2,00;
2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - I residenti nel Comune di Castelbuono;
 - I minori fino al compimento del quindicesimo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
 - I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Castelbuono.
 - Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;

- I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali.
- I pernottamenti in tenda e in camper.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitari o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o l e prestazioni sanitarie. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

ARTICOLO 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse e provvede al successivo versamento al Comune di Castelbuono. Il gestore non invia al Comune di Castelbuono le quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono rimosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castelbuono, sono titolari dei meri adempimenti strumentali alla riscossione (dichiarazioni periodiche e versamenti), sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I medesimi gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Castelbuono entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art 5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse al Comune di Castelbuono, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state rimosse le somme da versare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Castelbuono;
 - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Castelbuono;
 - c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Castelbuono;

d) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sorte punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dal superiore art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co. 1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7.

2. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 13

Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2019.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Castelbuono.